



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Siri Energia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vergara, presso il cui studio in Napoli, via Monte di Dio n. 66, è elettivamente domiciliata;

contro

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 81 presso uffici Avvocatura Regionale;

Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento dell'atto prot. n. 856917 del 21.11.2012, emesso dal dirigente del settore tutela dell'ambiente della regione campania, relativo alla

diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico in località siricciardi - cassonetto del comune di monteverde (av) e opere elettriche connesse;

nonché, con atto di motivi aggiunti, del decreto dirigenziale n. 130 del 10 aprile 2013 della Regione Campania, recante parere negativo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 20 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW, e del decreto dirigenziale n. 219 del 9 maggio 2013 recante diniego dell'istanza della autorizzazione unica concernente il medesimo impianto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali e statali intimati;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 24 ottobre 2006 la società ricorrente presentava istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico composto da 18 torri (che sarebbero poi divenute 20, per una potenza complessiva pari a 60 MW) in località Siricciardi - Cassonetto del Comune di Monteverde (AV).

In data 29 giugno 2011 formulava altresì istanza di valutazione di impatto ambientale.

Prima in data 24 novembre 2011 e poi in data 25 giugno 2012 il settore regionale Tutela dell'Ambiente formulava richieste istruttorie cui la società interessata dava riscontro mediante documentazione integrativa, rispettivamente, in data 15 dicembre 2011 e in data 12 novembre 2012.

Stante l'inerzia della Regione Campania la società formulava diffida ad adempiere. L'amministrazione regionale faceva presente, con nota del 21 novembre 2012, che il progetto "potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico" previsto nell'elenco dei procedimenti sospesi tenuto presso il competente settore regionale, elenco nel quale "il progetto ... risulta essere al 32° posto del I gruppo".

Tale nota veniva impugnata, tra l'altro, per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni regionali e statali intimare per chiedere il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 442 del 7 marzo 2013 questa sezione, nel considerare ingiustificato il ritardo maturato nella definizione del procedimento V.I.A., riteneva che al danno lamentato potesse ovviarsi "disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 ... nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990".

In forza di tale decisione cautelare, con decreto dirigenziale n. 130 del 10 aprile 2013 veniva adottata dalla Commissione VIA, al di fuori della conferenza di servizi, determinazione negativa circa la valutazione di impatto ambientale. Conseguentemente veniva adottato decreto dirigenziale n. 219 del 9 maggio 2013 con cui il settore Sviluppo Economico della stessa amministrazione regionale rigettava l'istanza di autorizzazione ai sensi del citato art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Tali atti venivano impugnati (in particolare, il parere VIA per illegittimità propria e il diniego di autorizzazione unica per illegittimità derivata) per i motivi di seguito sintetizzati:

a) violazione del giudicato cautelare, atteso che l'ordinanza n. 442 del 7 marzo 2013 di questa sezione avrebbe statuito che, data la scadenza dei

termini per provvedere, la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita dentro la conferenza di servizi e non al di fuori di essa;

b) violazione in ogni caso dell'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui, essendo scaduti i termini per esprimersi al di fuori della conferenza, la suddetta valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita all'interno della conferenza, secondo i meccanismi di cui al successivo comma 6-bis, ossia "valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede". Conseguente violazione dell'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 atteso che, qualora la VIA fosse stata adottata in conferenza di servizi, in quella sede vi sarebbe stato spazio altresì per il dissenso costruttivo;

c) violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 atteso che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente contro dedotto alle osservazioni puntualmente formulate dalla parte ricorrente, in data 25 marzo 2013, a seguito del preavviso di rigetto del 4 marzo 2013;

d) violazione degli artt. 23 ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), nonché difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che l'amministrazione regionale, nel dare parere sfavorevole sulla VIA, si limita a rileva talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza per questo esprimere una propria autonoma posizione in ordine a siffatto tipo di impatto ambientale;

e) eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti, atteso che determinati impatti negativi sarebbero del tutto insussistenti. È il caso delle interferenze con altri due impianti eolici, del rischio per la cicogna nera, dei danni potenzialmente arrecati al sistema agroforestale di notevole pregio, della stima degli impatti visivi sul

paesaggio e dell'impatto acustico.

Resistevano anche contro tale atto di motivi aggiunti le amministrazioni regionali e statali intime.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va statuita la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso originario, stante la decisione sulla valutazione di impatto ambientale intervenuta a seguito del dictum cautelare della sezione e puntualmente impugnata con atto di motivi aggiunti.

2. Passando quindi all'esame di questi ultimi si osserva, con particolare riferimento ai motivi sub a) e b), che la decisione dell'amministrazione regionale di adottare la determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) fuori dalla conferenza di servizi, se da un lato costituisce senz'altro violazione del dictum cautelare che inequivocabilmente si era espresso in tal senso (sulla nullità derivante dalla violazione del c.d. giudicato cautelare cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133), dall'altro lato rappresenta comunque violazione, innanzitutto, di quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

2.1. La disposizione testé richiamata prevede infatti che “nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni

di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.”

2.2. Coordinando tale lettura con i principi base su cui si fonda l'istituto della conferenza di servizi (ossia massima celerità decisionale, concentrazione della decisione stessa presso un'unica sede e mediazione delle diverse discrezionalità attraverso la presenza fisica ed il relativo confronto costruttivo dei rappresentanti delle varie amministrazioni) ne deriva che la scelta legislativa di assumere in prima battuta la determinazione VIA al di fuori della conferenza di servizi costituisce senz'altro deroga ai principi sopra sinteticamente enunciati.

2.3. Condizione indefettibile affinché tale deroga possa essere utilmente ritenuta applicabile è in ogni caso data dal rispetto dei termini previsti per l'adozione del provvedimento VIA (cfr. artt. 23 ss. del decreto legislativo n. 152 del 106). In tal caso, la conferenza di servizi resta allora sospesa sino alla acquisizione del provvedimento in materia di impatto ambientale.

2.4. Qualora invece tali termini vengano infruttuosamente a scadere l'input del legislatore è altrettanto chiaro ed inequivoco: si torna al modello conferenziale, il quale trova in questo modo piena riespansione in ogni sua parte. La decisione sulla VIA (qualora non si tratti di VIA statale come nella specie) viene, in altre parole, assorbita in seno alla conferenza, con conseguente applicazione di principi e criteri propri di detto istituto procedimentale: tra questi, l'adozione della valutazione ambientale all'interno della conferenza – come già detto – e con la partecipazione di tutti i soggetti ad essa chiamati a partecipare (dunque anche di quelli che non sarebbero presenti nell'ambito del procedimento VIA), la necessaria “presenza fisica” dei rappresentanti delle varie amministrazioni (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VII, 25 ottobre 2012, n. 4259, e 27 maggio 2013, n. 2767), il ricorso alla tecnica decisionale della c.d. prevalenza delle posizioni

espresse (cfr. comma 6-bis) nonché a quella del silenzio-assenso, estendibile anche alle amministrazioni competenti in materia ambientale ai sensi del successivo comma 7, l'applicazione del dissenso costruttivo (in base al quale l'eventuale parere negativo deve essere sempre accompagnato dalle indicazioni per ottenere un possibile successivo assenso) di cui all'art. 14-quater, comma 1, nonché del dissenso "in conferenza" e mai al di fuori di essa (si veda la prassi di inviare il parere mediante fax), principio anch'esso ricavabile dalla disposizione da ultimo richiamata: alla valutazione ambientale; in sintesi, vengono in questo caso applicati i principi – propri come già detto dell'istituto della conferenza di servizi – consistenti nella massima concentrazione/accelerazione decisionale e nella mediazione costruttiva, garantita peraltro dalla fisica presenza di tutti i rappresentanti delle amministrazioni partecipanti, delle diverse e talora opposte discrezionalità in campo.

2.5. Con particolare riferimento, poi, al principio dell'acquisizione del "dissenso in conferenza", si osserva come questa Sezione (sent. 25 ottobre 2012, n. 4259, cit.) abbia già avuto modo "di aderire a quella parte della giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, 1° marzo 2005, n. 978) secondo cui occorre convenire che è stato sancito l'obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonché l'impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l'unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta fisicamente presente alla adunanza.

Ratio dell'istituto è dunque anche quella di mediare e contemperare *de visu* le diverse posizioni e discrezionalità amministrative, così garantendo la contestuale valutazione di tutti gli interessi in gioco e del confronto reciproco. Obiettivi questi che sono utilmente perseguibili – si ribadisce – soltanto attraverso la necessaria presenza fisica di tutti i rappresentanti delle

amministrazioni convocate.

A siffatta conclusione si perviene altresì mediante la lettura di altre due disposizioni contenute nell'art. 14-ter:

a) al comma 1 ove si afferma che “la conferenza di servizi ... può svolgersi per via telematica”. E ciò al fine di consentire a tutte le amministrazione di partecipare in ogni caso, dunque anche ove risulti impossibile la presenza fisica dei relativi rappresentanti;

b) al comma 2 ove si afferma che <<i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali>>. Ciò proprio al fine di garantire la presenza fisica di una amministrazione, quella dei beni culturali, che viene spesso coinvolta in siffatte conferenze e per cui il legislatore ha ritenuto di predisporre uno specifico calendario di attività”.

2.6. Da quanto complessivamente esposto deriva che la posizione della amministrazione regionale in materia di VIA - a fortiori ove si consideri che proprio in siffatta direzione si era orientata la citata ordinanza cautelare di questa stessa Sezione - doveva essere acquisita “in conferenza” e non fuori di essa mediante autonomo e a sé stante provvedimento. E ciò anche al fine di assicurare, come già evidenziato in analogo precedente di questa stessa Sezione (cfr. 27 maggio 2013, n. 2767, cit.), “il rispetto dei tempi della conferenza di servizi in caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione preposta al rilascio della VIA”.

2.7. Di qui l'accoglimento delle specifiche censure di cui ai punti a) e b) della parte in fatto.

3. Parimenti da accogliere è il motivo sub c), atteso che l'amministrazione non ha fornito alcuna controdeduzione rispetto alle osservazioni formulate dal ricorrente, in modo piuttosto articolato, a seguito del preavviso di rigetto: e ciò in aperta violazione, dunque, degli invocati artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990. Tanto si ravvisa con particolare riferimento ai seguenti passaggi: 1) al punto c), in sede di preavviso, l'amministrazione regionale aveva evidenziato la presenza di un sistema agroforestale di particolare pregio nonché i possibili impatti cumulativi di tre impianti eolici (quello della società ricorrente e di altri due ad esso contigui) sull'avifauna e in particolare sulla cicogna nera. In sede di osservazioni la società ricorrente aveva evidenziato, da un lato, che l'area oggetto dell'intervento sarebbe piuttosto "caratterizzata da agricoltura estensiva a forte meccanizzazione" nonché "connotata, a valle, da attività produttive fortemente antropizzate"; dall'altro lato che la cicogna nera, in quanto prevalentemente ittiofaga, preferirebbe "rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto ... e non nell'area agricola ... che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate. Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo ... verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro ... ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli ... della Società Genco Energia".

Ebbene, su tali articolate osservazioni nulla ha controdedotto, in sede di adozione del provvedimento definitivo di rigetto, l'amministrazione regionale oggi resistente, essendosi la stessa meramente limitata a ribadire le medesime affermazioni già contenute nel citato preavviso di rigetto; 2) al punto d) del preavviso di rigetto lamenta l'amministrazione regionale che non sarebbero stati prodotti fotorendering dell'impianto, soprattutto in

termini cumulativi con gli altri due impianti limitrofi. Ribatte sul punto la società interessata che da una serie di punti di osservazione, come specificamente individuati nelle relative tavole di progetto, l'impianto non risulterebbe visibile. Ebbene anche in questo caso nulla controdeduce l'amministrazione nel provvedimento definitivo, essendosi limitata a ripetere acriticamente quanto già rilevato in sede di preavviso; 3) al punto e) contesta l'amministrazione regionale, in sede di preavviso, che non sarebbero state verificate le condizioni di stabilità di ben quattro aerogeneratori. In sede di osservazioni si individuano le parti della integrazione dello studio geologico ove tale analisi sarebbe stata effettuata. Nel provvedimento definitivo non v'è traccia di confutazione di siffatta analisi integrativa.

Per le ragioni sopra esposte lo specifica doglianza deve dunque trovare ingresso.

4. Quanto al motivo sub d) si evidenziano innanzitutto alcuni dei principali passaggi del parere negativo della Commissione VIA. In particolare: a) non sarebbero stati valutati gli impatti cumulativi sul paesaggio dell'impianto in questione con altri due rispettivamente in fase di esercizio e di realizzazione; b) in merito alle osservazioni formulate da ASOIM onlus (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale) su impatti relativi alla cicogna nera ed alla avifauna in generale, il proponente non avrebbe formulato alcuna controdeduzione; c) in relazione a questi ultimi aspetti (avifauna e cicogna nera, per l'appunto) il proponente non avrebbe valutato i "possibili impatti cumulativi" dei tre impianti in questione. Pertanto, afferma testualmente la commissione VIA, "non si possono escludere impatti diretti significativi negativi su specie ... sottoposti a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente"; d) non sono stati considerati gli effetti cumulativi (sempre dei tre impianti in considerazione) sulle matrici

paesaggistiche, anche attraverso simulazioni fotografiche computerizzate; e) “non risultano verificate le condizioni di stabilità dei versanti sui quali risultano localizzati” quattro degli aerogeneratori previsti; f) “riguardo la valutazione previsionale dell’impatto acustico, non risultano verificati i livelli di rumore”.

Da quanto appena riportato emerge ictu oculi come l’amministrazione si sia limitata a rilevare talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza tuttavia formulare supplementari richieste di integrazione né tanto meno compiere proprie autonome valutazioni di carattere tecnico specialistico (sulla base delle competenze che tra l’altro, è bene sottolinearlo sin da ora, dovrebbero formare sicuro appannaggio di un simile organo amministrativo).

Quel che affiora dalla lettura di siffatto parere, utilizzando in tal senso una espressione sicuramente atecnica ma non per questo meno efficace, è di una commissione VIA estremamente “attendista”: una commissione, ossia, la quale attende sempre che sia il proponente non solo a fornire ogni supporto informativo (compito questo sicuramente da ascrivere ad esso) ma a svolgere altresì ogni tipo di analisi e di valutazione relativa all’impatto del proprio progetto sulle matrici ambientali da tenere in debita considerazione.

In altre parole la commissione VIA, nel caso di specie, non prende mai concreta posizione sulle singole questioni e sui singoli aspetti, omettendo nella sostanza di compiere quelle valutazioni finali che rientrerebbero nelle prerogative ad essa assegnate non solo dall’ordinamento legislativo regionale ma anche, e soprattutto, da quello nazionale ed ancor prima comunitario.

Ciò risulta tanto più evidente in quei frangenti ove si pone addirittura come mero “arbitro”, piuttosto che come organo di “amministrazione attiva”,

evitando ossia di svolgere una sia pur minima valutazione dinanzi a posizioni espresse da terzi soggetti coinvolti solo incidentalmente nel procedimento VIA (è il caso per esempio delle osservazioni ASOIM - Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale in merito alle quali la società ricorrente sarebbe risultata inadempiente, non avendo fornito tempestive e articolate controdeduzioni).

In altri casi esprime invece valutazioni che sono proprie della fase di *screening* (laddove si afferma testualmente che “non si possono escludere impatti diretti significativi negativi” su cicogna nera ed avifauna), di quel momento ossia che precede la VIA e che riguarda, più da vicino, la “verifica di assoggettabilità a VIA” o meglio la decisione se sottoporre o meno a VIA un determinato progetto. Una fase, pertanto, dove si valutano gli effetti del progetto solo in termini potenziali, laddove compito della VIA in senso proprio dovrebbe piuttosto essere quello – chiaramente non svolto dalla ridetta commissione nel caso di specie – di valutare tali effetti in termini eminentemente concreti.

In questa direzione gli impatti del progetto sulle matrici ambientali sono sempre e soltanto ipotizzati, a ben vedere, e mai valutati o meglio prospettati in concreto.

E ciò in dispregio a quelli che sono i canoni fondamentali della c.d. valutazione appropriata, metodologia questa ampiamente diffusa a livello comunitario sulla base di documenti forniti al riguardo dalla Commissione europea.

Si veda al riguardo la “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE”, in materia di valutazione di incidenza (che fa parte della valutazione di impatto ambientale e che riguarda, nello specifico, gli effetti su ambienti naturali, flora e fauna selvatica), nella parte in cui (cfr. pag. 28 della Guida) si

afferma in sintesi che: a) il proponente deve fornire le informazioni di base; b) possono essere svolti approfondimenti istruttori ricorrendo ad “esperti esterni” oppure integrando “i dati esistenti con ulteriori indagini sul campo”, senza per questo ingolfare il procedimento mediante reiterati e tra l’altro impropri supplementi istruttori da far gravare sul proponente stesso; c) tutti i dati, le informazioni e gli elementi istruttori raccolti debbono poi essere esaminati – esclusivamente ed in piena autonomia di giudizio, si intende – “dall’autorità competente”.

Diversamente opinando – e soprattutto diversamente operando – si assisterebbe, nella pratica: da un lato, ad una sorta di abdicazione del ruolo che *in subiecta materia* l’amministrazione deve comunque svolgere in merito alla valutazione definitiva degli effetti provocati da un dato progetto sull’ambiente e sulle sue principali matrici; dall’altro lato, ad una sostanziale disparità di trattamento tra imprese di grandi dimensioni e di notevoli possibilità economiche che, in questo modo, potrebbero investire in modo maggiormente proficuo, rispetto ad imprese dalle inferiori possibilità, su questo tipo di analisi di natura tecnico-ambientale.

In altre parole, ciò che si può chiedere in via supplementare al soggetto proponente deve riguardare soltanto dati ed informazioni di base da sottoporre a successiva elaborazione da parte della stessa commissione VIA, giammai approfondite valutazioni ed analisi riguardanti i suddetti elementi come del resto preteso, nel caso di specie, dalla resistente amministrazione regionale: ciò risulta in particolar modo evidente laddove si è lamentata la mancata valutazione degli effetti cumulativi derivanti dall’esercizio di tre impianti su paesaggio, avifauna e livelli di rumore (in questo caso, tra l’altro, la società ricorrente si sarebbe dovuta fare carico altresì di impatti provocati da altri soggetti, il che rappresenta un fuor d’opera o meglio un compito eccessivamente gravoso ad essa non

spettante).

Ne deriva ulteriormente, dunque, che in caso di carenze informative ed istruttorie l'amministrazione procedente dovrà procedere non certamente ad un rigetto sic et simpliciter della istanza di VIA ma, piuttosto, ad una loro integrazione. Integrazione rispettivamente da richiedere, a seconda del livello di conoscenza di cui si avverte l'esigenza, al proponente stesso (qualora si tratti come detto di soli dati ed informazioni di base) oppure ad esperti del settore che in linea teorica, si ripete, dovrebbero essere tra l'altro già presenti in seno alla stessa commissione VIA.

Alla luce di quanto sinora esposto deve dunque giungersi alla conclusione secondo cui la commissione VIA, e per essa il competente settore della Regione Campania, ha compiuto una valutazione da ritenere ad uno stato del tutto embrionale, così pervenendo ad una decisione finale non assolutamente matura per poter ritenere definita e completata, nel senso sopra descritto, la valutazione di impatto ambientale: di qui l'evidente difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza in ordine all'accoglimento altresì di siffatta specifica censura.

5. In conclusione i motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura, sono fondati e debbono essere accolti, con conseguenziale annullamento degli atti con essi specificamente gravati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) dichiara improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse;
- b) accoglie i motivi aggiunti e per l'effetto annulla i decreti dirigenziali della

Regione Campania n. 130 del 10 aprile 2013 e n. 219 del 9 maggio 2013.

Condanna le amministrazioni soccombenti alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila), oltre IVA e CPA, la cui metà deve essere posta a carico della amministrazione regionale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario

Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)